

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2007

che modifica la decisione 2004/210/CE che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/263/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 152 e 153,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2004/210/CE ⁽¹⁾ istituisce il comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC), il comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA) e il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) (i «comitati scientifici»). I comitati scientifici sono composti da membri nominati dalla Commissione.
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1 di detta decisione la durata del mandato dei membri dei comitati scientifici è di tre anni. L'attuale mandato dei membri scade il 24 luglio 2007.
- (3) Nei prossimi due anni si prevedono nuovi sviluppi che avranno conseguenze significative in termini di fabbisogno della Commissione di consulenza scientifica sulla valutazione dei rischi e in termini di struttura e competenze dei comitati scientifici. In particolare, l'istituzione nel 2008 dell'Agenzia chimica europea (ECHA) che attua

la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, richiederà una ridefinizione dei compiti del CSRSA.

- (4) Al fine di prevedere meglio i compiti futuri dei comitati scientifici e di preparare una struttura e una composizione dei comitati scientifici più adatte alle esigenze future e garantendo nel contempo la messa a disposizione della consulenza scientifica necessaria fino all'istituzione dell'ECHA, è opportuno rinnovare, in circostanze eccezionali, il mandato dei membri dei comitati scientifici per un periodo massimo di 18 mesi.
- (5) Inoltre, è opportuno consentire la possibilità di nominare nuovi membri dei comitati scientifici in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestare interesse, qualora le conoscenze esperte necessarie non siano disponibili tra i membri sull'elenco di riserva.
- (6) Alla luce dell'esperienza operativa e al fine di far fronte alle esigenze immediate è urgente aumentare il numero di membri del CSRSERI.
- (7) Occorre pertanto modificare la decisione 2004/210/CE,

⁽¹⁾ GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

DECIDE:

I membri restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato.

Articolo unico

La decisione 2004/210/CE è così modificata:

I membri che hanno completato tre mandati consecutivi all'interno di un comitato scientifico possono essere nominati membri di un altro comitato scientifico.

1) All'articolo 3, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il CSRSERI è composto da un massimo di 17 membri.»

2. Qualora un membro non partecipi ai lavori di un comitato scientifico o intenda dimettersi, la Commissione può porre un termine al suo mandato e nominare un sostituto a partire dall'elenco di riserva di cui all'articolo 4 oppure, per motivi giustificati, in seguito a un invito a manifestare interesse.»

2) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Mandato

1. La durata del mandato dei membri dei comitati scientifici è di tre anni. I membri non possono restare in carica per più di tre mandati consecutivi. Al fine di salvaguardare la continuità delle conoscenze la Commissione, in circostanze eccezionali, può rinnovare i mandati dei membri di un comitato scientifico per un periodo non superiore a 18 mesi.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione